



TRIBUNALE DI CATANZARO

- SEZIONE PRIMA CIVILE -

Settore Lavoro e Previdenza Sociale

DECRETO DI FISSAZIONE DELLE UDIENZE

CAUTELARE E DI MERITO

E DI TRATTAZIONE SCRITTA

R.G. LAV. N. 1208/2023 (merito) e N. 1208-1/2023 (cautelare)

Il Giudice del Lavoro, Dott. Paolo Pirruccio

letto il ricorso in epigrafe indicato;

vista l'istanza cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. avanzata contestualmente al ricorso per il merito;

ritenuto che non sussistono i presupposti per l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte* e di dover provvedere sulla medesima istanza nel contraddittorio delle parti;

RIGETTA

la richiesta di emissione di provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;

FISSA

l'udienza dell'**11/07/2023** per la trattazione della **sola istanza cautelare** nel contraddittorio tra le parti (**R.G. LAV. N. 1208-1/2023**);

visto l'art. 127-ter cod. proc. civ.;

DISPONE

che la predetta udienza venga sostituita dal deposito di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione;

ASSEGNA

a tal fine alle parti termine perentorio fino alle **ore 24:00** del giorno sopra indicato per il deposito delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza.

Visto l'art. 415, comma 2, cod. proc. civ.;



FISSA

l'udienza dell'**11/06/2024** per la **trattazione e la discussione del merito**;

DISPONE

che anche la predetta udienza venga sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ., dal deposito di **note scritte** contenenti le sole istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione;

ASSEGNA

a tal fine alle parti termine perentorio fino alle **ore 08:30** del giorno sopra indicato ai fini della trattazione e discussione del merito per il deposito delle note scritte di udienza, avvertendo che il mancato deposito delle note equivale alla mancata comparizione in udienza;

INVITA

le parti, nell'ottica di una proficua collaborazione, ove intendano "comparire", a depositare le note scritte relative al giudizio di merito con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto al termine sopra assegnato.

DISPONE

che il presente decreto venga notificato, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, a cura della parte ricorrente, alla parte resistente ed al/i controinteressato/i, entro il 13/06/2023;

AUTORIZZA

la notifica a tutti i potenziali controinteressati, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., con pubblicazione del ricorso e del presente decreto nei siti *internet* istituzionali sia del **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** sia dell'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA**, nello spazio ("**Atti di Notifica**") a tal fine dedicato in ciascuno di essi;

INVITA

parte ricorrente a depositare tempestivamente, prima del termine perentorio sopra assegnato ai fini della trattazione scritta dell'istanza cautelare, nel relativo fascicolo telematico (sub 1), le prove delle notificazioni e della pubblicazione ex art. 151 cod. proc. civ. nei siti *web* sopra indicati (le medesime prove, pur trattandosi di un'unica notifica, saranno, altresì, ri-depositate, sempre a cura di parte ricorrente, anche nel fascicolo principale relativo al giudizio di merito);

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Li 01/06/2023

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)

